

## **Perché è importante la conoscenza della lingue per la comparazione?**

Uno dei principali problemi della comparazione giuridica è quello del **linguaggio**.

Riprendendo la metafora del viaggio del comparatista, si può osservare che i **nomi** che incontra sono il primo ostacolo del viaggio e della comparazione.

Essi presentano spesso assonanze, che consentono una rapida collocazione delle categorie mentali del viaggiatore: “destano collegamenti irresistibili e paiono rendere familiare ciò che invece dovrebbe essere sentito come misterioso”

Tuttavia, proprio partendo dai **concetti elementari** – dalle cose di ogni giorno – il viaggiatore potrebbe constatare, ad esempio, che l'emissione verbale utilizzata per indicare un certo oggetto non trova corrispondenza nella sua lingua propria.

Ciò vale per le regole, il cui significato è in stretta relazione con l'uso pratico che ne fa la comunità linguistica.

Analogamente, egli potrebbe non essere sicuro che il significato che attribuiva a quella emissione tempo prima sia attualmente usata nello stesso modo.

E ciò si giustifica per il **carattere dinamico del linguaggio**,

che possiamo considerare in permanente trasformazione.

Un esempio, sotto il profilo diacronico, di **evoluzione linguistica**

può essere addotto con riferimento al mondo di *common law*, caratterizzato

sin dall'epoca dei Tudor dalla lingua inglese.

non era stata questa sin dalle origini la lingua di veicolazione di questo modello, ma la lingua francese

– il *law french* – introdotta dai Normanni

e utilizzata nelle corti giudiziarie.

Nonostante uno *Statute* di Edoardo III del novembre 1362, redatto in francese e seguito da una traduzione, che introduceva l'uso dell'inglese nelle corti,

per dare soluzione ai problemi derivanti dalla cattiva comprensione del francese, il *law french* venne utilizzato sino al 1650, anno di pubblicazione di una serie di *Reports* del giudice Coke, scritti completamente in inglese.

### ***l'oggettività***

dell'uso della parola – e, di conseguenza, la ***regolarità*** del suo uso

è fondamentale, considerato il valore sociale che le parole rivestono.

Il carattere di oggettività è maggiormente frequente nel linguaggio

di altre scienze – medicina, matematica, chimica, economia, etc. –, piuttosto

che in quello giuridico, più ***legato alle tradizioni culturali***, all'uso che di esso si fa nei diversi Paesi.

Il problema non è soltanto teorico,

ma riveste una evidente utilità pratica, perché è destinato a incidere, ad

esempio, sulle regole operazionali, sul modo di funzionare di un certo

***istituto*** e di ciò che vi è collegato.

può accadere che la risposta fornita dal traduttore, per indicare un termine non presente nella *lingua di destinazione*,

resti confinata nell'espressione testuale,

senza alcuna contaminazione con l'ambiente culturale in cui la parola è usata, facendo comprendere al ricercatore le difficoltà di un dialogo fra due culture giuridiche (***legal traditions***), sostanzialmente diverse.

Come si è già osservato, la presenza di un **linguaggio condiviso** è particolarmente importante per il comparatista nel percorso di ricerca e individuazione dei **formanti**, proprio perché può, soprattutto, consentirgli, di evitare interpretazioni errate e quelli che, in generale, sono stati indicati come “i **pericoli della comparazione**”.

Il contatto diretto del comparatista con i **luoghi** dove ha collocato il termine da comparare appare imprescindibile anche per un'altra ragione: accanto alla distinzione fra “**uso**” e “**menzione**” del segno linguistico, è opportuno tenere conto anche del suo **uso presente** e di quello **passato**.

I dubbi sugli usi passati – che possono corrispondere a un'evoluzione linguistica – impongono al ricercatore di riconsiderare, attraverso l'**interpretazione**, significati cristallizzati nel tempo, utilizzando meccanismi de-costruttivi che gli consentono di rendere evidente il contesto semantico in cui l'espressione linguistica viene utilizzata

ma anche gli avvenimenti politici, culturali, sociali che accadono in un luogo determinato e le cui conseguenze si riverberano sui tratti peculiari degli ordinamenti costituzionali.

Ad esempio, come devono essere interpretate le espressioni “**diritti umani**” o “**diritti fondamentali**”

dopo

gli attentati terroristici di questi anni recenti? Il linguaggio può costituire

uno strumento per mettere in evidenza, ad esempio, problemi di bilanciamento fra i diritti fondamentali riconosciuti e protetti dalle

carte costituzionali o dalle convenzioni internazionali – le enunciazioni

declamatorie – e la loro “mortificazione” nella pratica messa in atto

di limiti.

Ciò vale non solo per il diritto internazionale e per quello costituzionale, ma anche, a maggior ragione, per il diritto comparato,

cui sovente si chiedono **soluzioni** in assenza di formule normative a

carattere vincolante o anche, per contrasto, a fini oppositivi, quando

a tali formule potrebbe non corrispondere un’adeguata legittimazione costituzionale da parte di chi le pone in essere.

Ciò potrebbe accadere in presenza di un intervento militare di vasta portata sulla base di presupposti errati o intenzionalmente manipolati, come, anche, attraverso l’uso arbitrario di atti linguistici

### 1.7.1. *Le traduzioni*

Come osserva Reitz, la traduzione giuridica rappresenta sempre un enigma

«Translating is not simple act: it is not enough to substitute the space traversed for the movement; a series of rich and complex operations is necessary»

Ci sono, in ogni ordinamento, parole che non possono essere tradotte.

Ciò dipende principalmente o da problemi che nascono dalla lingua di origine del testo da tradurre oppure dalle peculiarità di un ordinamento straniero.

Come osserva Walter Benjamin (1892-1940), nel suo ***Angelus Novus***, il compito del traduttore «consiste nel

**trovare  
quell'atteggiamento  
verso la lingua  
in cui si traduce,  
che possa ridestare,  
in essa,  
l'eco dell'originale»**

ed è a lui che il comparatista sovente si rivolge, in particolar modo quando interpreti segni ed enunciati.

Un medesimo oggetto può essere indicato con un'espressione diversa in ordinamenti diversi, come, ad esempio, “*rule of law*” e “principio di legalità”, “*Administrative Tribunals*” e “tribunali amministrativi”, “*Begründung*” e “motivazione”, etc.

Introdurre, nell'insegnamento del diritto pubblico comparato, alcuni spazi dedicati alla terminologia giuridica utilizzata in ordinamenti diversi favorisce, senza dubbio, l'approccio alla comparazione giuridica.

Questa difficoltà è talvolta visibile nel rapporto fra la lingua inglese e altre lingue, come, ad esempio, il francese.

Il termine “**contrat**” presuppone l'esistenza di una “*cause*”, identificata come la funzione economico-sociale oppure lo scopo del contratto, a differenza della lingua inglese in cui

il termine “*contract*” si riferisce al solo scambio di prestazioni a titolo oneroso.

Per tale ragione, non è possibile tradurre la parola inglese “*contract*” con il termine francese “*contrat*”,

essendo il primo termine di contenuto più limitato rispetto al secondo. Analogamente, nel caso sopra citato degli *Administrative Tribunals* – che sono autorità amministrative indipendenti

Peraltro, non è sempre facile distinguere, con immediatezza, se le proposizioni utilizzate nel testo esprimano un dato giuridico oppure un dato linguistico.

Ciò mette in evidenza il fatto che il traduttore debba possedere competenze sia giuridiche che linguistiche, per riconoscere

le ipotesi in cui regole o istituti eguali siano enunciati attraverso linguaggi diversi e regole o istituti differenti siano indicate con linguaggi corrispondenti.

Attraverso la traduzione, si può ricercare,

dapprima, il significato della frase da tradurre, ma, soprattutto,

in secondo luogo, il significato nella lingua di traduzione.

Queste operazioni spettano, singolarmente prese, al giurista, mentre «**l'insieme delle due operazioni spetta al comparatista, unico competente a decidere se due idee tratte da sistemi giuridici diversi, corrispondono l'una all'altra: e se una differenza di norme sfocia in una differenza di concetti**»

In relazione ai problemi di traduzione nascenti dalla *lingua*,

le regole giuridiche sono preesistenti rispetto agli enunciati linguistici con cui le descriviamo e se ciò rappresenta un elemento

di indubbio interesse per il comparatista, lo stesso non è per il traduttore, che ha come obiettivo principale l'espressione che deve tradurre, senza preoccuparsi di un significato che vada oltre un comune concetto.

La traduzione può essere facilitata, ad esempio, dal carattere comune della lingua di provenienza e di quella di destinazione, come, ad esempio, potrebbe accadere fra lingua italiana e lingua spagnola (o viceversa), ma non così fra parole tedesche concatenate e la traduzione in una lingua che non abbia termini corrispondenti, come, ad esempio, la lingua francese.

Le traduzioni possono riguardare sostantivi che indicano categorie astratte, che possono nascondere relazioni concettuali

complesse fra il *genotipo* – la definizione astratta e la sue manifestazioni empiriche – e il *fenotipo* – che il comparatista utilizza per la traduzione, dopo averlo rinvenuto sul piano linguistico .

Un altro tema legato al linguaggio e alla traduzione e quello del

**bilinguismo**, che obbliga il legislatore a produrre testi giuridici in più

lingue, come, ad esempio, inglese e francese, catalano e spagnolo, oppure tedesco e italiano, etc. Nelle ipotesi in cui non vi sia corrispondenza fra i termini utilizzati nelle diverse lingue, e, di solito, il legislatore ad assegnare un significato all'espressione.

Nelle ipotesi di

**recezione**, il traduttore può, invece, essere obbligato a creare un neologismo per consentire una corrispondenza linguistica con il Paese da cui si sta importando una determinata regola o un determinato istituto, mentre diversa è l'ipotesi in cui due soggetti che parlano lingue diverse debbano utilizzare un termine che proviene da una terza lingua che ha messo radici per la sua origine medioevale o il valore storico delle parole

La risposta fornita dal traduttore per indicare un termine non presente nella lingua di destinazione potrebbe, tuttavia, restare confinata nell'espressione testuale, senza alcuna contaminazione con l'ambiente culturale in cui la parola è usata.

Ciò implica l'interrogativo

se vi possa essere, in questo caso, un dialogo fra due diverse culture giuridiche diverse.